COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Provincia di Cosenza

I Borghi più belli d'Italia

REGOLAMENTO DI IGIENE E POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio n°22 del 27/08/2013

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Provincia di Cosenza

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività che possono influire -sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, o che per la loro posizione e stato possono avere comunque influenza sull'igiene e il decoro pubblico.

2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale di rispettarlo.

ART. 3

VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme contemplate dal Regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, i componenti del Corpo Polizia Municipale, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari, gli agenti e gli operatori preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ai sensi della predetta Legge n. 689/81, i soggetti elencati nel 1° comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. Inoltre essi hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di polizia giudiziaria.

4. Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e dalle altre particolari norme che disciplinano speciali materie.

5. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, o affidatarie di servizi pubblici le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento. I soggetti incaricati diversi dagli appartenenti al corpo di polizia municipali assumono la denominazione di Ispettori Urbani.

ART. 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI ECONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'ufficio competente. All'istanza deve essere allegata la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;

Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta e richiedono sollecitamente, qualora necessario, la documentazione integrativa;

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate :

senza pregiudizio dei terzi;

con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione rilasciata; con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse .

Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma l, del Regolamento.

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni e alle prescrizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I

SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 5

COMPORTAMENTI VIETATI

A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:

a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati o facciate visibili dalla pubblica via;

e. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;

e. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;

f. È vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

g. lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e collocare sui veicoli in sosta volantini o simili, ovvero depositarli sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni o in altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;

h. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;

i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

j. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 14;

k. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;

l. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

m. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

n. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;

o. depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica vista qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica o al decoro. Le stesse aree devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario;

p. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

q. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;

r. stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;

s. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

ART. 6

ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

ART. 7

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

a. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato lo scarico delle acque chiare e luride in transito o durante la sosta nel territorio del comune, se non previo i dispositivi igienico-sanitari di cui le aree attrezzate definitive o provvisorie devono essere dotate;

b. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento danno immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.

c. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2;

d. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza;

CAPO II

SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8

DIVIETI

1) Nei giardini e nei parchi pubblici, nonché nelle vie, piazze e altre aree pubbliche del comune è fatto divieto di :

a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;

b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;

e. calpestare le aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;

d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e. creare disturbo o pericolo alla fauna;

f. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

g. introdurre cani o altri animali.

2) Nei parchi può essere altresì consentita, previa autorizzazione, l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.

3) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

4) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

5) I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

ART. 9

VERDE PRIVATO

1) Negli spazi urbani tenuti a verde, nei giardini e cortili, nei lotti di terreno compresi nel territorio comunale, siano essi di proprietà esclusiva ovvero condominiale, l'erba deve essere periodicamente falciata,con frequenza tale da evitare pericolo di incendi e affinché non costituisca ricettacolo antigienico e non comprometta il decoro urbano. Il verde condominiale e gli spazi privati debbono essere mantenuti in condizioni decorose.

2) I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati mantenuti in modo da evitare pericoli.

3) E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di €. 200,00

CAPO III

IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 10

MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. Fermo restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti. Le facciate degli stabili prospicienti spazi pubblici, o visibili da essi, devono essere mantenute in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di coloritura seguendo gli indirizzi forniti dal Comune. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei necessari lavori.

2. I proprietari o aventi titolo devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi e delle loro pertinenze nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

3. I proprietari delle aree ed edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo in particolare: la rimozione di rifiuti o sterpaglie ai fini igienici e sanitari ; la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

4. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata, e provvedere all'immediata eliminazione dello stesso.

5. Nel Centro Storico i proprietari dei fabbricati, dovranno adeguare gli infissi esterni e quant'altro investe carattere rilevante in termini paesaggistico-ambientale alle direttive impartite dalla Sovrintendenza ai beni culturali e architettonici.

6. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Municipale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 200,00

ART. 11

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. E' vietato, nell'interno dei negozi, abitazioni e cortili effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.

2. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati sugli automezzi attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri, secondo la normativa del codice della sicurezza del lavoro.

ART. 12

CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

ART. 13

PRODUZIONE DI ESALAZIONI, GAS E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.

3. In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività nell'esercizio del potere di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

4, I veicoli in sosta o in fermata per tempo prolungato per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

ART 14

OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonea attrezzatura muniti di dispositivi atti a non disperdere il liquido.

2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

3. E' cura dei cittadini provvedere alle attività di cui al punto 1. Il comune potrà intervenire in caso di inadempienza per la salvaguardia delle condizioni igienicosanitarie, addebitando la spese ai cittadini inadempienti;

4. Il comune si riserva di attivare una forma convenzionata per la disciplina delle attività menzionate ai precedenti articoli con la partecipazione facoltativa dei cittadini.

CAPO IV

NETTEZZA PUBBLICA

ART. 15

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti o fare richiesta di posizionamento di contenitori per la raccolta dei rifiuti al comune.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza , eventualmente lanciate su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dal termine dell'evento dal promotore di organizzazione dello stesso.

6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

7. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da consegnare al servizio comunale.

CAPO V

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 16

ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.

2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumori o vibrazioni fastidiosi non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 06.00-.

3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare rumori nelle abitazioni vicine.

ART. 17

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTISTICHE E LAVORATIVE RUMOROSE

1. E' vietato l'esercizio di attività artistiche o lavorative rumorose nei centri abitati.

2. Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività nelle ore dedicate al riposo. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.

3. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere,anche temporaneamente, l'attività.

4. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 18

SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.

2. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

3. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar,birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.

4. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

ART. 19

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

2. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

ART. 20

PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica è disciplinata dall'apposito regolamento.

ART. 21

SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO

ART. 22

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 23

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

a. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti alle attività commerciali o artigianali e pubblici esercizi prioritariamente a favore dei gestori delle attività.

b. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

e. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, e che consenta il passaggio dei pedoni. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

e. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita.

f. I contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

ART. 24

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con la normativa di settore.

ART. 25

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori , comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal

Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia. La ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire, subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo o secondo altra disposizione del tecnico comunale. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 26

TRASLOCHI

Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

ART. 27

MANIFESTAZIONI

In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà presentare istanza di autorizzazione comunicando le modalità di occupazione e le caratteristiche delle strutture e degli impianti utilizzati. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

ART. 28

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

L'autorizzazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi, da richiedere almeno 5 giorni prima, salvo casi imprevedibili o di necessità, è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale. Il suolo pubblico occupato verrà concesso a titolo gratuito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 29

ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita. I prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART. 30

PREZZI

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

ART. 31

SERVIZI IGIENICI

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici idonei che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

ART. 32

ELEMENTI DI ARREDO

Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 33

PRINCIPI GENERALI

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale, la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 34

BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.

b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.

e. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

ART. 35

DETENZIONE DEI CANI

1. Chiunque, nei centri abitati, faccia circolare, in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, i cani di qualunque specie, dovrà munirli di collare e assicurarli al guinzaglio. Inoltre dovrà munirsi preventivamente di idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni degli animali; tale attrezzatura dovrà essere esibita a richiesta delle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1.

2.I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni dei loro animali.

3.I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.

4.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani da guardia o di grossa taglia o particolarmente aggressivi, dovranno fare in modo, con opportuni necessari accorgimenti, che gli animali non possano aggredire o mordere chicchessia; i cani dovranno essere legati o tenuti recintati in modo che non possano accedere liberamente alla pubblica via o al pubblico passaggio.

5. All'ingresso della proprietà privata dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.

ART. 36

RESPONSABILITÀ' DEL DETENTORE

Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

ART. 37

CANI DA PASTORE

I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie od armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto e quelli addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

TITOLO VI

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati- e cessano pertanto di avere efficacia tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ART. 39

SANZIONI

Le violazioni del presente regolamento, quando non siano espressamente e diversamente stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Calabria, nonché da altri Regolamenti del Comune di Fiumefreddo Bruzio, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni, da applicarsi a ciascun articolo secondo la sanzione specificamente prevista o in relazione alla gravità e nel rispetto dei limiti edittali e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00. L'ammontare delle sanzioni può essere rideterminato annualmente con delibera di giunta.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.

I proventi delle sanzioni pecuniarie vengono acquisiti al bilancio comunale .

In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, la Polizia Municipale diffida l'autore o il responsabile in solido della violazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendogli all'uopo un termine, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notifica della violazione.

Ove il termine suddetto sia decorso invano, si agirà d'ufficio in via coattiva, con spese a carico dei soggetti inadempienti.

Degli obblighi di cui al comma 5 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

ART.40

COMPETENZE ATTUATIVE E GESTIONALI

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 può emanare provvedimenti attuativi delle norme del presente Regolamento, ed è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della I. 689/81 il Responsabile dell'Area di Vigilanza determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.

Art. 41

Norma transitoria e finale

Dall'entrata in vigore delle norme integrative e modificative del presente regolamento cessano di avere vigore ed efficacia le norme e le ordinanze con esso contrastanti.